ORDINANZA 6/2022 del 20 settembre 2022

Lavori di manutenzione programmata di risanamento sia superficiale che profondo della pavimentazione stradale in tratti saltuari tra il km 40+517 ed il km 70+001

C.U.P. F37H2100490001 - ANAS S.p.A.

MODIFICHE TEMPORANEA ALLA VIABILITA' E DIVIETO DI SOSTA

IL SINDACO

PREMESSO che l'impresa LERTA e C. Srl con sede in via Roma 1 – 15054 Fabbrica Curone, eseguirà opere di sistemazione della pavimentazione stradale nel tratto ricompreso ne perimetro urbano del comune di Villalvernia;

CONSIDERATO che in data 18 settembre 2022 , l'impresa LERTA e C. Srl con sede in via Roma 1 – 15054 Fabbrica Curone, ha richiesto l'emissione di opportuna ordinanza in riferimento a:

- ⇒ ***divieto di sosta sulla S.S. 35 dei Giovi dal km 60+715 al km 60+815 e dal km 60+990 al km 61+300;***
- ⇒ ***chiusura di Via Valerio;***

nel periodo compreso tra:

- ⇒ ***le ore 05.00 di venerdi' 23 settembre 2022 fino al termine dei lavori previsto per le ore 20.00 di lunedi' 26.09.2022;***

per dar corso ai lavori:

- ⇒ ***per dar corso ai lavori di asfaltatura in riferimento all'appalto "Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione, suddiviso in n. 12 Lotti. Lotto 1 - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione – Regioni Valle d'Aosta e Piemonte - Contratto applicativo nr. 10 - ex SS 35 "dei Giovi" - Lavori di manutenzione programmata di risanamento sia superficiale che profondo della pavimentazione stradale in tratti saltuari tra il km 40+517 ed il km 70+001. Perizia n. 0448302 del 14.7.2021, Codice SIL NOMST000954, CIG accordo quadro 7675859F37, CIG derivato 8857983ECD - C.U.P. F37H2100490001" per ANAS S.p.A.***

PRESO ATTO che le opere sopra indicate non comportano mutamento delle destinazioni d'uso in relazione agli interventi descritti e modifiche ai parametri urbanistici vigenti sul territorio comunale;

VISTI

- il Nuovo Codice delle Strada approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. ed in particolare l'art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
- il D.M. 10/07/2002;
- gli artt.107 e 109 c. 2 del T.U.E.L.;

- l'art. 4 e l'art. 7, comma 1 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), secondo il quale, all'interno dei centri abitati, i provvedimenti attuativi sono emanati con ordinanza/autorizzazione del Sindaco;
- l'art. 2, comma 7, secondo il quale le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade locali sono sempre comunali quando sono situate all'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti;
- il Nuovo Codice della Strada, e in particolare l'art. 1, comma 1, seconda parte, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;
- il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lett. b), e dell'art. 7, comma 1, lett. a), secondo il quale, i Comuni, rispettivamente fuori dai centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali, sentito l'ente proprietario, possono, con ordinanza sindacale, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la regolarità della procedura eseguita ai sensi dell'art 107 D. Lgs 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico sugli enti locali;

RITENUTO necessario autorizzare il cantiere stradale che verrà formato con la collocazione della segnaletica prevista dal D.M. 10/07/2002 a cura della ditta esecutrice i lavori;

ATTESO che per ovviare a riscontrati inconvenienti e ad accertate difficoltà occorre, per una normale attività di prevenzione della sicurezza e dell'ordine pubblico, modificare la vigente disciplina della circolazione veicolare

O R D I N A

⇒ ***il divieto di sosta lungo la S.S. 35 dei Giovi dal km 60+715 al km 60+815 e dal km 60+990 al km 61+300;***

⇒ ***la chiusura al traffico veicolare di Via Valerio nel tratto ricompreso dagli interventi da eseguirsi e riconducibili a***

Lavori di asfaltatura in riferimento all'appalto "Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione, suddiviso in n. 12 Lotti. Lotto 1 - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione – Regioni Valle d'Aosta e Piemonte - Contratto applicativo nr. 10 - ex SS 35 "dei Giovi" - Lavori di manutenzione programmata di risanamento sia superficiale che profondo della pavimentazione stradale in tratti saltuari tra il km 40+517 ed il km 70+001. Perizia n. 0448302 del 14.7.2021, Codice SIL NOMSTO00954, CIG accordo quadro 7675859F37, CIG derivato 8857983ECD - C.U.P. F37H2100490001" per ANAS S.p.A.

nel periodo compreso tra:

⇒ ***le ore 05.00 di venerdi' 23 settembre 2022 fino al termine dei lavori previsto per le ore 20.00 di lunedi' 26.09.2022;***

RENDE ATTO

che la presente ordinanza:

- non richiede la previa comunicazione d'avvio del procedimento avendo natura cautelare nonché vincolata, tale che il suo contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello adottato, ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 21-octies, comma 2, della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- vale quale comunicazione di avvio del procedimento per ogni conseguente procedura e/o provvedimento che dovesse a vario titolo originare dall'attività qui notiziata e pertanto a tal scopo, ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.
-

INFORMA che:

- l'Amministrazione competente è il Comune di Villalvernia;
- l'ufficio titolare del procedimento è il Servizio Tecnico Edilizia Urbanistica Ambiente del comune di Villalvernia ed il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Sindaco Franco Persi;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Servizio Tecnico Edilizia Urbanistica del Comune di Villalvernia con sede in Villalvernia, via Roma 12, orario: martedì 9.00-12.30, telefono 013183152;
- qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento;
- i destinatari del provvedimento, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento possa determinare un pregiudizio e i soggetti di cui sopra, se intervenuti, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della citata L. n.241/1990 e di presentare memorie scritte e documenti, preferibilmente, salvo i soggetti obbligati, per via telematica all'indirizzo PEC villalvernia@pcert.it entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente avviso e che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per i disposti di cui all'art. 44, comma 1, lett.b), del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i., ricordando che ai sensi di tale normativa la prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione comporta fra l'altro l'arresto fino a due anni e l'ammenda da euro 5.164,00 a euro 51.645,00 salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative;

INDICA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Piemonte entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Capo III del D.P.R. 1199/77 entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente.

IL SINDACO
Franco PERSI